



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto interministeriale (in seguito D.I.) 28 ottobre 2016, n. 345, modificato ed integrato dal D.I. 12 dicembre 2019, n. 579, di disciplina per l'erogazione delle risorse delle annualità 2015 e 2016 a valere sul Fondo istituito con il comma 866, articolo 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto di autobus;

Visto le attestazioni di ammissione del D.I. 345/2016 alla registrazione della Corte dei Conti in data 23 novembre 2016, Reg. 1, Foglio 3958, e all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 22 novembre 2016, con numero 941;

Visto le attestazioni di ammissione del D.I. 579/2019 alla registrazione della Corte dei Conti in data 19 febbraio 2020 con il numero 413 e all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 dicembre 2020 con numero 3572;

VISTA la nota COMM.IMGIT/IEM/041.2020 del 21 luglio 2020, della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio delle conferenze delle regioni e province autonome con cui si rappresenta la difficile situazione registrata in alcune regioni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, con ritardi nella definizione di programmi di acquisto e di finanziamento sia di autobus che di materiale rotabile ferroviario, e si richiede di posticipare di diciotto mesi i termini stabiliti per l'emissione degli ordini o la sottoscrizione dei contratti nonché per la presentazione delle istanze di erogazione;

Considerato che con la proroga dei termini per la presentazione delle istanze di diciotto mesi, si consegue contestualmente lo spostamento del termine per la sottoscrizione dei contratti, in quanto lo stesso risulta ancorato nel D.I. 345/2016 s.m.i., al termine per la rendicontazione di risorse al completamento della metà del piano delle forniture contrattualizzate;

Ritenuto opportuno che, in conseguenza delle dilazioni nella presentazione delle istanze, anche la presentazione di documentazione dopo rendicontazione da parte delle regioni per cui ricorrano i presupposti previsti nel decreto di riferimento, ed in conformità con il disposto recente per le rendicontazioni dei finanziamenti, sia modificato il termine a riferimento nel D.I. 345/2016 s.m.i., individuato nell'erogazione alla regione in luogo della data dell'istanza;

Ritenuto opportuno altresì aggiornare nel D.I. 345/2016 s.m.i. il riferimento relativo alla delibera Autorità Regolazione dei Trasporti sulle condizioni da osservare per la cessione dell'autobus in relazione al subentro di una nuova impresa nell'espletamento del servizio;



Acquisita l'intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta in data 6 agosto 2020, con Atto 143/CSR;

DECRETA

Articolo 1

(modifica agli Articoli 8 e 9 del D.I. 345/2016 s.m.i.)

1. Il comma con i termini temporali per la presentazione delle istanze di anticipazione e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo, istituito con il comma 866, Articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui disciplina di erogazione è contenuta nel decreto interministeriale (in seguito D.I.) 28 ottobre 2016, n. 345, modificato ed integrato dal D.I. 12 ottobre 2019, n. 579, per l'acquisto di autobus, è modificato come segue:
 - a) il comma 1 dell'Articolo 8 e dell'Articolo 9 del D.I. 345/2016 s.m.i. è modificato sostituendo:
 - alla lettera a) l'espressione “31 marzo 2020” con “30 settembre 2021”;
 - alla lettera b) l'espressione “30 giugno 2020” con “31 dicembre 2021”;
 - alla lettera c) l'espressione “31 dicembre 2020” con “30 giugno 2022”;

Articolo 2

(modifica all'Articolo 10 del D.I. 345/2016 s.m.i.)

1. Il comma 2-bis dell'Articolo 10 del D.I. 345/2016 s.m.i. è modificato, sostituendo l'espressione “*dalla data di presentazione delle istanze*” con “*dall'erogazione di cui alle istanze*”;

Articolo 3

(modifica all'Articolo 18 del D.I. 345/2016 s.m.i.)

1. Il comma 1 dell'Articolo 18 del D.I. 345/2016 s.m.i. è aggiornato sostituendo l'espressione “*misura 5 punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49*” con: “***misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154***”;

Articolo 4

(Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione alle regioni, della avvenuta registrazione presso gli organi di controllo.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

